



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 10 aprile 2021

Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Scuole : sospensione didattica in presenza in deroga all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 44 del 1/4/2021.

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

Visto il decreto – legge 1 aprile 2021 n. 44 contenente le regole che si applicano dal 7 aprile fino al 30 aprile 2021;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell' 11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021 e n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021 e n. 24 del 23/3/2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell' emergenza epidemiologica;

Dato atto che dal 31/3/2021 si sono sviluppati nel territorio del Comune di Ribera dei Clusters territorializzati di Covid 19 e che le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno, la veloce propagazione dell'infezione testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di “contatti stretti” e “contatti occasionali” hanno suggerito l'adozione di protocolli contenitivi atti a circoscrivere il fenomeno;

Dato atto che in forza di Ordinanza n. 36 del 7/4/2021 del Presidente della Regione Siciliana è stata prorogata nel Comune di Ribera la “ZONA ROSSA” dal 9/4/2021 al 22/4/2021;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 di detta ordinanza, nel periodo sopra indicato si applicano le disposizioni di cui al decreto – legge 1 aprile 2021 n. 44 , nonché al DPCM 2/3/2021 per la c.d. Zona Rossa;

Visto l'art. 2 dell' Ordinanza n. 33 del 6/4/2021 del Presidente della Regione Siciliana ai sensi del quale “ *Dal 7 aprile 2021, in tutti i comuni dichiarati zona rossa con Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana, in deroga a quanto disposto sulla “ sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado” si applica integralmente l'articolo 2 del decreto – legge 1 aprile 2021 n. 44 secondo cui : “ ... è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza ... Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione*

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Considerato che la disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 2 del decreto – legge 1 aprile 2021 n. 44 non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci e che la predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

Preso atto che i provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Agrigento che in riscontro a richiesta dello scrivente ha ritenuto, con nota prot. 64876 del 9/4/2021, condivisibile la richiesta formulata di sospendere la didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, in deroga all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 44 del 1/4/2021 ;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica con dati sempre più allarmanti (nello specifico sono stati comunicati dall'ASP nella giornata del 9/4/2021 ulteriori 31 casi di positività ai tamponi rinofaringei molecolari specifici per il Covid-19) e del carattere particolarmente diffusivo della sospetta variante integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l'art.32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

Visto l'art. 32 della Costituzione secondo cui “*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*”;

Richiamato l'art. 50, commi 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

P.Q.S.

ORDINA

PER MOTIVI DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

La sospensione dal 12 aprile 2021 al 16 aprile 2021 dell'attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia e per servizi educativi per l'infanzia (asili nido e scuole dell'infanzia anche a gestione privata), per la scuola primaria e per il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado in deroga all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 44 del 1/4/2021.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza all'ASP, per quanto di competenza, al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "F.Crispi", al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco", al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "V. Navarro, al legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria "L'albero azzurro", al legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Baby Club" e al legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Biri Birò" per l'esecuzione, al Prefetto della Provincia di Agrigento, al Comando della Polizia Municipale e alla Tenenza dei Carabinieri di Ribera, al Presidente della Regione per il tramite della Protezione civile regionale.

Il Servizio Polizia Locale e la locale Tenenza dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo